

Il Capitano forma le ronde, le dirige e sorreglia, rappresenta la Compagnia e provvede al regolare funzionamento della medesima.

Art. 14

La Compagnia sorreglia con apposite ronde le campagne, e di notte anche l'abitato.

Il servizio notturno entro l'abitato non sarà mai inferiore di uomini ad l'autunno e nell'inverno, e di ore quattro nella primavera e nell'estate.

Art. 15.

Se per dimissioni, decessi o per altro motivo la Compagnia venisse ridotta a meno di quattro quinti, sarà provveduto al completamento di essa con nuove nomine.

Art. 16

Il distintivo di bananelli, di cui si è parlato nell'art. 14 del Regolamento, deve usarsi nel tempo del servizio.

Art. 17

La deposizione dei membri della

Compagnia, a poverata secondo legge,  
fa fede fino a prova contraria.

Art. 13

Il Capitano avrà un assegno speciale  
sugli utili della Compagnia in ragione  
del 2%, e gli ufficiali e graduati lo  
avranno in ragione del 1%.

Il fondo netto residuo esistente  
alla chiusura dell'esercizio verrà  
ripartito fra tutti i compagni la  
Compagnia in parti perfettamente  
uguali.

## Capo Secondo

Servizi dell'attuario e del Capitan

Art. 14

La Compagnia per mezzo del suo  
attuario tiene i seguenti registri:

1. Registro del personale della Compa-  
gnia, con la indicazione della  
formazione delle rade o pit-  
taglie,
2. " delle denunce e degli accide-  
menti d'ogni genere,

3. Registre degli imputamenti e dei riparti.
4. " dei danneggiati
5. " dei danneggianti
6. " delle tentare
7. " delle notifiche
8. " delle udienze baraccellari
9. " del giornale di cassa.

I registri di cui si n. 2 e 3 devono essere soggetti al bollo di lire 0.10, giusta quanto prescrive l'art. 56 del Regolamento, e tutti gli altri saranno formati in carta libera.

Art. 20

Tutti i registri di cui all'articolo precedente devono portare su ogni foglio il bollo municipale e la firma del Sindaco o di chi in fatto ne sia, e a fine di cui, dopo sottoscritti tutti i conti, saranno depositati nell'archivio comunale.

L'attuario risponde della somma reale ed attuale dei registri dei conti e l'incasso baraccellari, e la mancanza totale o parziale di essi, o se a tenore del Codice penale

non importi una pena maggiore, e  
penale con una ammenda estensi-  
bile a lire cinquecento.

Art. 21.

Le circostanze dei registri fanno  
fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 22

L'attuario è in obbligo di rilasciare,  
a richiesta degli interrupti, copia degli  
atti contenuti nei registri mediante la  
pagazione di centesimi 10 per ogni  
pagina scritturata.

Art. 23

L'attuario, oltre agli obblighi di cui  
all'art. 23 del Regolamento, ha pure  
quello di essere consulente della Compa-  
gnia in tutte le proposte contrarie,  
e di assistere il capitano alle udienze.

Art. 24.

Il capitano deve eseguire il deposito  
dei fondi della Compagnia nella Cas-  
sata postale di risparmio con libretto in-  
testato alla stessa Compagnia e con  
la indicazione dell'anno di cui si

Art. 25